



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE

Roma, 15 marzo 2017

Ill.mo Avv. Laura Cera  
Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Tempio Pausania

La Commissione Centrale per l'Accreditamento della Formazione, riunitasi in data 15 marzo 2017, vista la richiesta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Tempio Pausania che chiede chiarimenti con riferimento al Regolamento n. 6/2014 sulla Formazione Continua e ss. mm. Ed in particolare:

con riferimento all'art. 12 comma 4 se le materie cosiddette obbligatorie debbano essere suddivise in sotto - categorie dedicate all'ordinamento forense, alla previdenza forense, alla deontologia, all'etica professionale e se l'obbligo di consecuzione di 9 c.f. nel triennio e 3 c.f. annuali si riferisca indistintamente a dette materie oppure se sia necessario operare una distinzione tra le sotto- categorie;

con riferimento all'art. 12 comma 5 se la possibilità di compensazione sia esclusa solo per le sotto-categorie deontologia ed etica professionale ovvero per tutte le materie obbligatorie;

se il mancato raggiungimento dei crediti formativi triennali sia comunque da considerarsi violazione disciplinare e comporti sempre le conseguenze di natura amministrativa previste dal regolamento 6/2014 oppure vi sia la possibilità di assegnare un termine per il recupero all'interessato oppure ancora se vi sia margine di discrezionalità del COA.

La Commissione ritiene di dare parere nei seguenti termini.

Ordinamento professionale, previdenza forense, deontologia ed etica professionale costituiscono bagaglio di qualsiasi avvocato, a prescindere dalla sua area di competenza professionale specifica. Si tratta del cosiddetto "zoccolo duro formativo generico" (così la relazione accompagnatoria al Reg. 6/2014) comune a tutti gli avvocati, senza distinzione. L'art. 12 del regolamento non offre spazi interpretativi per suddividere le materie obbligatorie in sotto-categorie, poiché, diversamente, avrebbe stabilito anche come distribuire tra le sottocategorie i 3 crediti annui da conseguirsi nelle materie obbligatorie. Ne consegue che l'iscritto adempie correttamente all'obbligo formativo anche se consegue i 3 cf annui, ad esempio, solo in ordinamento professionale e non in previdenza forense o deontologia ed etica. Non è inutile ricordare che il valore di 3 c.f. è un valore minimo, come minimi sono i 15 c.f. da conseguirsi nell'anno e nulla vieta – anzi è auspicabile - che l'iscritto possa ampliare il numero dei crediti acquisiti nelle materie obbligatorie.

Da questa univoca lettura consegue l'inscindibilità della categoria delle "materie obbligatorie" e l'applicazione a tutte quelle che la compongono del divieto di compensazione di cui al comma 5 dello stesso art. 12. La prassi applicativa dell'art. 12 comma 5 Reg. 6/2014 è sempre andata in questa direzione e la sua correttezza è sorretta da una considerazione di ordine pratico: evitare di sovraccaricare iscritti e Consigli dell'Ordine dall'onere di una distinzione all'interno delle materie obbligatorie, tale da complicare sia la gestione dell'offerta formativa di cui alla lett. d) dell'art. 29 L. 247/2012 in tale ambito, sia la sua verifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 29 lett. i) della l.p.f.

In merito al terzo quesito, ricorda la Commissione che la determinazione delle modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo è competenza esclusiva del C.N.F. ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L. 247/2012. Il Consiglio dell'Ordine circondariale ha piena autonomia nell'esercizio dei poteri di verifica e valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo dei propri iscritti e pertanto compete al COA circondariale di verificare e valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi che possano escludere o giustificare il mancato conseguimento dell'obiettivo formativo triennali da parte dell'iscritto.

La Consigliera Coordinatrice

Avv. Francesca Sorbi